



# CITTÀ DI VITTORIO VENETO

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

(PROVINCIA DI TREVISO)

---

ORDINANZA N° 127 DEL 04/06/2021

**Oggetto: EMERGENZA COVID-19: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI IN ZONA BIANCA**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale;

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTE** le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la normativa nazionale e regionale adottata a partire dal 23 febbraio 2020 per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

**VISTA** la Legge 21 maggio 2021, n. 69 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

**VISTE** le ultime disposizioni nazionali adottate con D.L. 52 del 22.04.2021 e con D.L. n. 65 del 18.05.2021 "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTA** l'ordinanza del Ministero della Salute del 29.05.2021;

**DATO ATTO** che per lo svolgimento delle attività mercatali è prevista l'*applicazione delle "Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali"* approvate con ordinanza del 29.05.2021 del Ministero della Salute;

**DATO ATTO** dell'evolversi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, della situazione di incertezza delineatasi per cui è stato necessario istituire aree territoriali di diverso rischio nelle quali si collocano di volta in volta le Regioni al variare dell'incidenza dei contagi sul totale degli abitanti con l'applicazione di misure restrittive differenziate;

**DATO ATTO** che con le ultime disposizioni normative è stata fissata anche per la zona bianca a rischio basso l'adozione di specifiche misure di sicurezza;

**RICHIAMATA** la propria ordinanza n. 18 del 10.02.2021 con cui sono state indicate le condizioni di svolgimento dei mercati cittadini in zona gialla, arancione e rossa;

**CONSIDERATO** che, in base a quanto sopra, è opportuno garantire lo svolgimento in sicurezza dei mercati prevedendone le condizioni minimali da adottarsi in zona bianca- rischio basso, così come definite dai Decreti Legge e Ordinanze del Ministero della Salute attualmente in vigore;

**VISTA** la tipologia, la localizzazione dei mercati settimanali cittadini, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la disposizione dei posteggi e la frequentazione degli stessi;

**SENTITO** il Comando di Polizia Locale in merito agli aspetti funzionali, viabilistici e di controllo;

**RITENUTO** opportuno, tenuto conto del rilievo sociale e di servizio dei mercati cittadini garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività mercatale in zona bianca a basso rischio secondo le condizioni e modalità indicate nel piano allegato A) che contempla la zona bianca così come definita dalla normativa nazionale vigente demandando al Dirigente del Settore Infrastrutture e di Gestione del territorio e al Comandante della Polizia Locale le azioni pianificatorie di puntuale dettaglio;

**FATTE** salve maggiori restrizioni adottabili in attuazione di ulteriori disposizioni nazionali e regionali emanate;

**CONSIDERATO** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

**VISTI:**

- gli artt. 50, comma 4, 5, e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
- l'art. 41 dello Statuto Comunale;

**ORDINA**

1. lo svolgimento delle attività mercatali in zona bianca–rischio basso come da piano allegato A) che indica le condizioni e le misure da adottarsi così come definite dalla normativa emergenziale in vigore;
2. con decorrenza dall'adozione del presente provvedimento l'effettuazione dei mercati su suolo pubblico in zona bianca –rischio basso avvenga solo nel rispetto delle condizioni indicate nel predetto piano allegato A), al fine di consentire lo svolgimento delle attività mercatali in condizioni di sicurezza;

**DISPONE**

1. la vigenza della presente ordinanza e del piano allegato A) per la zona bianca-rischio basso fino a revoca fatte salve maggiori restrizioni in attuazione di ulteriori disposizioni nazionali e regionali adottate;
2. la vigenza della propria ordinanza n. 18 del 10.02.2021 per quanto non in contrasto con il presente provvedimento per la zona gialla, arancione e rossa ;

3. la presente ordinanza sia resa nota agli esercenti con le modalità ritenute più idonee (comunicato stampa, pubblicazione sul sito istituzionale), se necessario, anche mediante le relative Associazioni di categoria;

### **AVVISA**

che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del DL n. 19 del 25 marzo 2020, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di una attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni, ai sensi dell'art. 2 del Decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020

### **INFORMA**

che avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line.

**IL SINDACO**

**Antonio Miatto**

(Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale")

-----  
*Da trasmettere a:*

- *Ufficio Tecnico Comunale*
- *Ufficio Polizia Locale*
- *Messo comunale per la pubblicazione*
- *Stazione dei Carabinieri*
- *Altri organi istituzionali*

**ALLEGATO A**  
**Piano contenente le condizioni minimali per consentire lo svolgimento**  
**dell'attività mercatali**  
**Condizioni per l'esercizio dell'attività mercatale**

**ZONA BIANCA**

**Mercato maggiore del lunedì di Vittorio Veneto**  
**Mercato minore del mercoledì di Ceneda**  
**Mercato Agricolo del venerdì di Meschio**  
**Posteggi isolati di Serravalle, Meschio, Centro**

**Misure logistiche organizzative e di presidio**

1. dovrà essere garantito il distanziamento di almeno 3 metri nel caso di banchi posti l'uno di fronte all'altro, al fine di garantire la corretta circolazione delle persone;
2. la collocazione dei posteggi non subirà alcuna modifica rispetto alla situazione legittimata, tranne per i posteggi del mercato maggiore del lunedì dal n. 42 al n. 47 normalmente disposti in via Cavour che saranno ricollocati, in ordine numerico, in testa al mercato lungo Viale della Vittoria;
3. gli operatori dovranno garantire l'accesso in modo ordinato al banco di vendita e favorire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro. Fermo restando che ogni comportamento afferisce alla responsabilità individuale, da parte degli stessi operatori dovrà essere messa in atto ogni attività volta a prevenire la formazione di assembramenti con l'obbligo di segnalare alla Polizia Locale con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti;
4. la merce dovrà essere esposta nei banchi in modo ordinato, non alla rinfusa al fine di limitare il contatto del cliente con i prodotti posti in vendita e agevolare il cliente nell'individuazione del prodotto di interesse e l'operatore nelle operazioni di pulizia e igienizzazione;
5. è fatto obbligo a tutti (operatori e clienti) di indossare le mascherine;
6. presso i principali accessi all'area mercatale saranno posizionati a cura del Comune avvisi informativi ai clienti sui corretti comportamenti;

Per i posteggi isolati di Serravalle (Bancarella del pesce), Meschio (Bancarella del fiore), Centro (Bancarella del Libro) e per il commercio itinerante nel territorio comunale la sorveglianza e il rispetto delle prescrizioni e la disposizione di materiale informativo sono a carico del titolare della ditta.

E' vietato per tutto il periodo dell'emergenza, al fine di prevenire possibili assembramenti, lo svolgimento di attività accessorie (quali, a mero titolo esemplificativo, attività promozionali) nelle aree limitrofe all'area mercatale.

**Misure generali a carico dei titolari di posteggio:**

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.